

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.
Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a
Codice Fiscale e numero d'iscrizione
del Registro delle Imprese di Modena 01865640369
Telefono: 053595111 Telefax: 053595244
Sito internet: www.panariagroup.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO APPROVATO DA CONSOB CON DELIBERAZIONE N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 28 APRILE 2011 ALLE ORE 10.30 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED EVENTUALMENTE PER IL GIORNO 29 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER DELIBERARE, *INTER ALIA*, IN MERITO A:

- **PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 27. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

a seguito dell'entrata in vigore (i) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 ("D.Lgs. n. 27/2010"), in attuazione della direttiva comunitaria 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ("Direttiva") e (ii) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 ("D.Lgs. n. 39/2010"), in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, è imposto alla Società di verificare la conformità del proprio statuto alla normativa sopravvenuta e di valutare l'introduzione di quelle clausole modificative che si rendano necessarie od anche solo opportune.

In particolare, il D.Lgs n. 27/2010 ha introdotto rilevanti novità finalizzate, da un lato, a favorire una maggiore partecipazione degli azionisti alle assemblee e, dall'altro a garantire una maggiore informazione degli azionisti in fase pre-assembleare.

Va osservato che la nuova disciplina comporta alcune modifiche negli statuti delle società quotate, talune di natura obbligatoria e altre la cui applicazione richiede una modifica facoltativa dello statuto, di competenza dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

In considerazione di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea le seguenti modifiche che riguardano gli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35 e 36 dello statuto.

Si precisa che l'approvazione delle proposte di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Nel seguito è indicato il raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni e le motivazioni delle singole modifiche proposte.

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
Articolo 1 E' costituita una Società per azioni denominata "Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A."	<i>testo invariato</i>	
Articolo 2 La Società ha sede in Finale Emilia (MO). La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, sia in Italia sia all'estero.	<i>testo invariato</i>	
Articolo 3 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030. Tale termine potrà essere prorogato una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437, 2° comma,	<i>testo invariato</i>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
lettera a), del Codice Civile.		
<p>Articolo 4</p> <p>La società ha per oggetto sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione, il commercio e la vendita di prodotti in ceramica e materiali per l'edilizia in genere; - il coordinamento, sul piano finanziario, tecnico, commerciale, produttivo, scientifico e/o amministrativo delle società ed enti cui partecipa, operando anche concentrazioni e fusioni; - il finanziamento diretto o indiretto delle partecipate. <p>Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale essa potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in società ed enti, italiani ed esteri, operanti nei medesimi settori di attività ovvero in settori complementari o affini.</p> <p>La società potrà inoltre rilasciare o accettare fideiussioni, avalli, garanzie di ogni genere, anche ipotecarie, nell'interesse della società ed enti cui partecipa senza alcuna limitazione, previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a norma di legge.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 5</p> <p>Il domicilio degli soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro dei soci.</p> <p>Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere tempestivamente trascritte sul libro dei</p>	<p>Articolo 5</p> <p>Il domicilio degli soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro dei soci.</p> <p>Ogni socio dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere tempestivamente trascritte sul libro dei</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>soci a cura del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>soci a cura del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><u>(1) La Società può chiedere agli intermediari, in conformità a quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società effettua tale richiesta anche su istanza di tanti soci che rappresentino la quota minima di capitale prevista dalla normativa; in tal caso i relativi costi sono ripartiti tra la Società ed i soci secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB. Gli oneri a carico dei soci devono essere da questi liquidati al momento della ricezione delle informazioni richieste.</u></p> <p><u>La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente se proveniente da una pluralità di soci, mediante comunicazione scritta indirizzata all'investor relator della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del secondo capoverso del presente articolo.</u></p>	<p>⁽¹⁾ Il D. Lgs. n. 27/2010 introduce nel D.Lgs n. 58/98 ("TUF") il nuovo art. 83-<i>duodecies</i>, che consente alle società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente, di richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 83-<i>duodecies</i> TUF, nel caso in cui lo statuto preveda la suddetta facoltà, la società stessa sarà obbligata ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-<i>ter</i> TUF. In tale seconda ipotesi, si prevede inoltre che i costi della richiesta siano ripartiti tra i soci richiedenti e la società secondo criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.</p> <p>In relazione alla citata disposizione, si propone di inserire nello statuto una disposizione che preveda la suddetta facoltà di richiedere l'identificazione degli azionisti sia da parte della società che da parte dei soci.</p>
<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro ventiduemilioneicentoseptantasettemilaseicentoquarantacinque virgola cinquanta (22.677.645,50), diviso in numero quarantacinquemilioneitrecentocinquantacinqueduecentonovantuno (45.355.291) azioni ordinarie da nominali euro zero virgola cinquanta cadauna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro ventiduemilioneicentoseptantasettemilaseicentoquarantacinque virgola cinquanta (22.677.645,50), diviso in numero quarantacinquemilioneitrecentocinquantacinqueduecentonovantuno (45.355.291) azioni ordinarie da nominali euro zero virgola cinquanta cadauna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci.</p> <p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione dei soci potrà essere escluso con la deliberazione di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale anteriore all'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>L'Assemblea straordinaria del 9 luglio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di un importo massimo di Euro 9.000.000,00 (novemilioni), con esclusione del diritto di opzione, a servizio di un'offerta globale finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e-ventualmente segmento STAR. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del trenta giugno duemilacinque (30/6/2005), l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale di cui sopra interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, fermo restando che, qualora entro detto termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data. A parziale deroga di quanto precede, l'assemblea straordinaria del 24 settembre 2004 ha deliberato che, qualora la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale di cui sopra intervenga prima del 30 giugno 2005, l'aumento di capitale deliberato dalla predetta assemblea straordinaria del 9 luglio 2004 do-vrà considerarsi esaurito a tale ultima data di regolamento, con la conseguenza che il capitale stesso si intenderà</p>	<p>In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci.</p> <p>Qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione dei soci potrà essere escluso con la deliberazione di aumento del capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale anteriore all'aumento, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>(1) L'Assemblea straordinaria del 9 luglio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di un importo massimo di Euro 9.000.000,00 (novemilioni), con esclusione del diritto di opzione, a servizio di un'offerta globale finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e-ventualmente segmento STAR. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del trenta giugno duemilacinque (30/6/2005), l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale di cui sopra interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, fermo restando che, qualora entro detto termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data. A parziale deroga di quanto precede, l'assemblea straordinaria del 24 settembre 2004 ha deliberato che, qualora la data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale di cui sopra intervenga prima del 30 giugno 2005, l'aumento di capitale deliberato dalla predetta assemblea straordinaria del 9 luglio 2004 do-vrà considerarsi esaurito a tale ultima data di regolamento, con la conseguenza che il capitale stesso si intenderà</p>	<p>(1) La modifica proposta si riferisca ad una delibera di aumento di capitale i cui termini sono prescritti ed è volta a semplificare il testo dello statuto.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data, ad eccezione tuttavia dell'emissione delle "bonus shares" da assegnarsi ai destinatari dell'offerta pubblica facente parte dell'offerta globale, secondo quanto deliberato dalla stessa assemblea straordinaria del 24 settembre 2004, fermo restando che l'emissione delle "bonus shares" dovrà comunque intervenire entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al compimento del periodo di 12 (dodici) mesi dalla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale.</p> <p>E' consentito ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari previste al riguardo.</p>	<p>aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data, ad eccezione tuttavia dell'emissione delle "bonus shares" da assegnarsi ai destinatari dell'offerta pubblica facente parte dell'offerta globale, secondo quanto deliberato dalla stessa assemblea straordinaria del 24 settembre 2004, fermo restando che l'emissione delle "bonus shares" dovrà comunque intervenire entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al compimento del periodo di 12 (dodici) mesi dalla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta globale</p> <p>E' consentito ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari previste al riguardo.</p>	
<p>Articolo 7</p> <p>Le azioni sono nominative. Ogni azione è indivisibile ed attribuisce il diritto di voto.</p> <p>La Società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.</p> <p>I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 8</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Qualora le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci potranno essere introdotti o rimossi vincoli alla circolazione delle azioni, con esclusione in tal caso del diritto di recesso dei soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437, 2° comma, lettera b), del Codice Civile.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 9</p> <p>La Società, previa deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>le modalità di collocamento e di estinzione, potrà emettere obbligazioni non convertibili, sia nominative che al portatore. L'emissione di obbligazioni convertibili dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.</p>		
<p>Articolo 10</p> <p>Le assemblee dei soci rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui agli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p>Le assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di Amministrazione sia presso la sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea senza ritardo qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, purché nella richiesta di convocazione siano indicati gli argomenti da trattare.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>Le assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di Amministrazione sia presso la sede sociale che altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'assemblea senza ritardo qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno ⁽¹⁾ <u>la percentuale il decimo del capitale sociale prevista dalla legge</u>, purché nella richiesta di convocazione siano indicati gli argomenti da trattare.</p>	<p>(1) Proposta di modifica obbligatoria per allineamento alle disposizioni contenute nell'art. 2367, comma primo, del codice civile.</p>
<p>Articolo 12</p> <p>Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano Il Sole 24 Ore (o, in caso di cessazione delle pubblicazioni di tale quotidiano, nel quotidiano Milano Finanza).</p> <p>L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare ed indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, tanto per la prima che per la seconda convocazione ed eventualmente per la terza convocazione, fermo restando</p>	<p>Articolo 12</p> <p>Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate ⁽¹⁾ <u>L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile nonché, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel quotidiano Il Sole 24 Ore</u> ⁽²⁾ (o, in caso di cessazione delle pubblicazioni di tale quotidiano, o nel quotidiano Milano Finanza.</p>	<p>(1) Proposta di modifica obbligatoria per adeguamento alle disposizioni dell'art. 125 bis del TUF</p> <p>(2) Proposta di modifica facoltativa volta a semplificare le procedure di convocazione dell'assemblea.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>che la seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>Anche senza preventiva convocazione, saranno tuttavia valide le assemblee alle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.</p>	<p>L'avviso dovrà contenere l'elenco ⁽³⁾ <u>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare ed indicare il luogo e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti.</u></p> <p>⁽⁴⁾ <u>L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data giorno e l'ora dell'adunanza, tanto per la prima che per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione—fermo restando che la seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.</u></p> <p>Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.</p>	<p>⁽³⁾ Si rinvia a nota n. ⁽¹⁾</p> <p>⁽⁴⁾ Proposta di modifica facoltativa. Ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive prevedendo la possibilità che l'assemblea si svolga in un'unica convocazione, alla quale si applichino, per le assemblee ordinarie, le maggioranze fissate per la seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, le maggioranze fissate per le convocazioni successive alla seconda. Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell'Assemblea, si propone di modificare lo Statuto prevedendo che l'assemblea si tenga in un'unica convocazione salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ciò comporta che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare se fare ricorso al meccanismo dell'unica convocazione o a quello delle convocazioni plurime, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>Possono intervenire alle assemblee tutti i soci che, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, abbiano depositato presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le loro azioni ovvero, nel caso di azioni immesse in un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, la relativa certificazione rilasciata dall'inter-mediatario che tiene i relativi conti. Qualora le azioni siano quotate in un mercato regola-mentato, il</p>	<p>Articolo 13</p> <p>Possono intervenire alle assemblee tutti i soci che, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, abbiano depositato presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione le loro azioni ovvero, nel caso di azioni immesse in un sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari, la relativa certificazione rilasciata dall'inter-mediatario che tiene i relativi eonti. Qualora le azioni siano quotate in un mercato regola-mentato, il</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, che dovrà pervenire alla Società almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.</p> <p>Il deposito delle azioni o della certificazione o la comunicazione dell'intermediario non impediscono al socio di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo, riti-rando le azioni stesse o la relativa certificazione o impartendo le relative istruzioni all'in-termediario. In tal caso, l'acquirente delle azioni non potrà intervenire all'assemblea qualora non abbia a sua volta adempiuto alle formalità prescritte dalle precedenti disposizioni del presente articolo 13 almeno due giorni prima della data dell'adunanza.</p> <p>Ogni socio, mediante apposita delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da altri, anche non soci, osservate le limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile e le disposizioni degli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.</p>	<p>deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, che dovrà pervenire alla Società almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.</p> <p>Il deposito delle azioni o della eertificazione o la comunicazione dell'intermediario non impediscono al socio di disporre delle azioni prima che l'assemblea abbia avuto luogo, riti-rando le azioni stesse o la relativa eertificazione o impartendo le relative istruzioni all'in-termediario. In tal caso, l'acquirente delle azioni non potrà intervenire all'assemblea qualora non abbia a sua volta adempiuto alle formalità prescritte dalle precedenti disposizioni del presente articolo 13 almeno due giorni prima della data dell'adunanza.</p> <p>Ogni socio, mediante apposita delega scritta, potrà farsi rappresentare in assemblea da altri, anche non soci, osservate le limitazioni dettate dall'articolo 2372 del Codice Civile e le disposizioni degli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.</p> <p><u>(1) Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.</u></p> <p><u>Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</u></p> <p><u>La delega può essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</u></p> <p><u>(2) La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.</u></p>	<p>(1) Proposta di modifica obbligatoria per allineamento alle disposizioni dell'art. 83-<i>sexies</i> del TUF.</p> <p>(2) Con riferimento all'opzione che la Società designi essa stessa un rappresentante al quale i soggetti legittimati al voto possano conferire la propria delega per l'intervento e il voto in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di aderire a tale indicazione per non aggravare di oneri aggiuntivi la Società.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>Articolo 14</p> <p>Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>Il presidente dell'assemblea sarà assistito da un segretario, socio o non socio, nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.</p> <p>Il presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 15</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione e, quanto alle sole assemblee straordinarie, anche in terza convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e in tal caso l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovino il presidente ed il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di</p>	<p>Articolo 15</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ⁽¹⁾ e possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione e, quanto alle sole assemblee straordinarie, anche in terza convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e in tal caso l'assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovino il presidente ed il segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica per allineamento alla proposta di modifica <i>sub</i> articolo 12, nota ⁽⁴⁾.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	
<p>Articolo 16</p> <p>Ogni azione da diritto ad un voto. Le votazioni delle assemblee saranno effettuate con le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 17</p> <p>L'assemblea ordinaria è competente per:</p> <p>a) approvare il bilancio sociale;</p> <p>b) nominare e revocare gli amministratori ed eventualmente il presidente del Consiglio di Amministrazione, i sindaci ed il presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>c) determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;</p> <p>d) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>e) deliberare in merito agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;</p> <p>f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ovvero, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura di</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
ciascun esercizio.		
<p>Articolo 18</p> <p>L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.</p>	<p>Articolo 18</p> <p>(1) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.</p> <p>L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.</p>	<p>(1) Proposta di modifica obbligatoria per allineamento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p>
<p>Articolo 19</p> <p>L'assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 20</p> <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione. In terza convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che</p>	<p>Articolo 20</p> <p>(1) <u>L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge.</u></p> <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima</p>	<p>(1) Proposta di modifica obbligatoria per allineamento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>rappresentino più di un quinto del capitale sociale e delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione. E' richiesto, anche in seconda convocazione e in terza convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.</p>	<p>convocazione. In terza convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale e delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione. E' richiesto, anche in seconda convocazione e in terza convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.</p>	
<p>Articolo 21</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica uno, due o tre esercizi, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le</p>	<p>Articolo 21</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica uno, due o tre esercizi, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tale dichiarazioni è depositata presso la sede sociale per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in</p>	<p>società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società <u>sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento</u> almeno 15 (quindici) <u>ventuno</u> giorni prima della data dell'assemblea di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. <u>La titolarità della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</u></p> <p>Ogni lista deve includere almeno un numero di candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra</p>	<p>(1) Proposte di modifica per allineamento alle disposizioni dell'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del</p> <p>Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.</p>	<p>indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tale dichiarazioni è depositata presso la sede sociale per ciascun candidato una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali con indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.</p> <p><u>In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto.</u></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>Articolo 22</p> <p>Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti gli amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, può eleggere tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario, anche scelto al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 23</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea rimangono in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo 23, qualora venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti, ai sensi del precedente articolo 21, a tale amministratore subentrerà il secondo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati erano stati elencati nella medesima lista dell'amministratore cessato, purché tale secondo candidato soddisfi anch'esso i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>dalle disposizioni regolamentari applicabili.</p> <p>Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea dei soci, da convocarsi d'urgenza a cura del Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.</p>		
<p>Articolo 24</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge in modo tassativo all'assemblea. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, rientrano altresì nella competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2365, 2° comma, del Codice Civile, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 25</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i propri membri, nonché ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, ivi incluso il Presidente, il cui numero sarà determinato dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo, può sempre impartire direttive in ordine all'esercizio dei poteri delegati, nonché avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati. Gli Amministratori Delegati ed il</p>	<p>Articolo 25</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i propri membri, nonché ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, ivi incluso il Presidente, il cui numero sarà determinato dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo, può sempre impartire direttive in ordine all'esercizio dei poteri delegati, nonché avocare a sé operazioni rientranti nei poteri delegati. Gli Amministratori Delegati ed il</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>Comitato Esecutivo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre in prossimità della preparazione delle relazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati composti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche al di fuori dei propri membri, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.</p>	<p>Comitato Esecutivo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre in prossimità della preparazione delle relazioni trimestrali del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati composti da alcuni dei propri membri aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei componenti di tali comitati e le funzioni ad essi attribuite.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, anche al di fuori dei propri membri, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p><u>(1) Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</u></p>	<p>(1) Modifica facoltativa per allineamento alla normativa in materia di operazioni con parti correlate</p>
<p>Articolo 26</p> <p>La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascuno degli Amministratori Delegati, se nominati, disgiunta-mente fra loro.</p>		
<p>Articolo 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o da persona a ciò da lui delegata per ciascuna singola riunione), di sua iniziativa ovvero su richiesta di un altro amministratore o di un sindaco effettivo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, per mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno un giorno prima.</p> <p>Anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	
<p>Articolo 28</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>si trova il Presidente e dove deve, pure, trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Resta salva la maggioranza prevista dall'articolo 2447-ter del Codice civile per la deliberazione di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare. Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p>		
<p>Articolo 29</p> <p>La remunerazione degli amministratori è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina. L'assemblea può determinare in un importo complessivo la remunerazione spettante a tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Può altresì attribuire ai soli amministratori investiti di particolari cariche un importo complessivo ulteriore, anche, in tutto o in parte, determinato sulla base del risultato di esercizio e/o condizionato al raggiungimento di un determinato risultato od al conseguimento di determinati obiettivi. Nei casi di cui sopra, la ripartizione dell'importo complessivo tra i singoli amministratori sarà effettuata conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile.</p> <p>Può essere accantonato a favore degli amministratori, anche a mezzo della stipulazione di apposite polizze assicurative, un fondo trattamento di fine mandato.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per l'adempimento delle funzioni relative alla carica.</p>	<p><i>testo invariato</i></p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>Articolo 30</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è nominato e funzione a norma di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. I Sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in conformità alle previsioni del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, 2° comma, lettere b) e c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) il settore inerente all'industria ceramica; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista</p> <p>si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria,</p>	<p>Articolo 30</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti ed è nominato e funzione a norma di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. I Sindaci sono scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in conformità alle previsioni del Decreto Ministeriale del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, 2° comma, lettere b) e c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: (i) il settore inerente all'industria ceramica; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la quota di partecipazione nel capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria individuata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili che dovrà essere resa nota nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono</p>	

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari applicabili.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tali dichiarazioni è depositata presso la sede sociale una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine</p>	<p>votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società ⁽¹⁾ almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari applicabili. <u>entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.</u></p> <p><u>La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.</u></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la</p>	<p>(1) Proposte di modifica per allineamento alle disposizioni dell'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;</p> <p>3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;</p> <p>4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.</p> <p>Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi.</p> <p>In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità</p>	<p>candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto per le rispettive cariche. Insieme a tali dichiarazioni è depositata presso la sede sociale una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ed ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;</p> <p>3) nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, al fine di stabilire la graduatoria tra tali liste, ai sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti 1) e/o 2), si procederà da parte di tutti i soci <u>soggetti legittimati</u> presenti in Assemblea ad una nuova votazione di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti;</p> <p>4) nel caso in cui sia presentata una sola lista o comunque una sola lista sia votata, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati di tale lista in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo della medesima lista.</p> <p>Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla</p>	<p>(2) Proposta di modifica in allineamento alla nuova lettera delle norme del codice civile applicabili in materia di legittimazione all'intervento in Assemblea.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>e della legittimazione degli intervenuti, l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.</p>	<p>minoranza. Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi.</p> <p>In tali casi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali da consentire l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, l'intervento in tempo reale degli stessi alla trattazione degli argomenti in discussione, nonché la percezione adeguata da parte del soggetto verbalizzante degli eventi oggetto di verbalizzazione.</p>	
<p>Articolo 31</p> <p>Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili nominata ai sensi di legge.</p>	<p>Articolo 31</p> <p>⁽¹⁾ Il controllo contabile sulla <u>La</u> revisione legale dei conti della <u>revisione legale dei conti della</u> Società è esercitata da una società di revisione <u>legale</u> iscritta nell'<u>apposito</u> registro dei revisori contabili nominata ai sensi di legge.</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica obbligatoria per allineamento formale con il D.Lgs. n. 39/2010, in tema di revisione legale dei conti, il quale prevede che l'attività di revisione legale dei conti (in luogo del controllo contabile come previsto dalla normativa previgente), sia esercitata da una società di revisione legale.</p>
<p>Articolo 32</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla loro presentazione</p>	<p>Articolo 32</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla loro presentazione ⁽¹⁾</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica obbligatoria</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
<p>all'assemblea per le de-liberazioni relative. Il bilancio, unitamente agli altri documenti previsti nell'articolo 2429, 3° comma, del Codice Civile, dovrà restare depositato presso la sede della Società a dispo-sizione di tutti i soci, i quali potranno prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato.</p>	<p>all'assemblea per le de-liberazioni relative. Il bilancio, unitamente agli altri documenti previsti nell'articolo 2429, 3° comma, del Codice Civile, dovrà restare depositato presso la sede della Società a dispo-sizione di tutti i soci, i quali potranno prenderne visione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fintantoché non sia stato regolarmente approvato. <u>all'assemblea per le deliberazioni relative.</u></p>	<p>per allineamento formale con i termini di pubblicazione stabiliti dal D. Lgs. n. 27/2010.</p>
<p>Articolo 32-bis</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.</p>	<p>Articolo ⁽¹⁾ 32-bis 33</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica formale</p> <p>Si è preferito togliere un articolo bis rinumerandolo e pertanto tutti gli articoli successivi verranno rinominati.</p>
<p>Articolo 33</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. <p>E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si pre-scrivono a favore della Società.</p>	<p>Articolo ⁽¹⁾ 33 34</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il residuo a disposizione dell'assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare. <p>E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi, alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2433-bis del Codice Civile.</p> <p>I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica formale</p> <p>Rinumerazione dell'articolo per avvenuta rinumerazione dell'articolo 32 bis che è diventato articolo 33.</p>
<p>Articolo 34</p> <p>La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione,</p>	<p>Articolo ⁽¹⁾ 34 35</p> <p>La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione,</p>	<p>⁽¹⁾ Proposta di modifica formale</p> <p>Rinumerazione dell'articolo per avvenuta rinumerazione dell'articolo 32 bis che è diventato articolo 33.</p>

TESTO IN VIGORE	NUOVO TESTO (modifiche barrate e/o sottolineate)	COMMENTI
nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e compensi.	nominando uno o più liquidatori e stabilendone poteri e compensi.	
Articolo 35 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci fra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove la Società ha la propria sede legale.	Articolo ⁽¹⁾ 35 36 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i soci o tra i soci fra loro in relazione al rapporto societario saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove la Società ha la propria sede legale.	⁽¹⁾ Proposta di modifica formale Rinumerazione dell'articolo per avvenuta rinumerazione dell'articolo 32 bis che è diventato articolo 33.
Articolo 36 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.	Articolo ⁽¹⁾ 36 37 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia.	⁽¹⁾ Proposta di modifica formale Rinumerazione dell'articolo per avvenuta rinumerazione dell'articolo 32 bis che è diventato articolo 33.

* * *

Signori Azionisti,

in relazione a quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di approvare le modifiche dello statuto vigente, secondo il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti Giuliano Mussini e Giovanna Mussini, disgiuntamente fra loro, i più ampi poteri, affinché con l’osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino al presente verbale quelle modifiche di carattere formale che fossero richieste dall’Autorità competente in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

Sassuolo, 25 Marzo 2011

Panariagroup industrie Ceramiche S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emilio Mussini